



Il Ministro della transizione ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di proroga del 21 luglio 2020, acquisita al prot. 63228/MATTM del 10 agosto 2020, dei termini di validità del Decreto di compatibilità ambientale n. 391 del 24 luglio 2012, pari a tre anni, presentata ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla società Beleolico s.r.l. sul progetto di un impianto eolico off-shore da realizzarsi nella rada esterna del porto di Taranto;

CONSIDERATO che per il progetto in esame era stata già concessa una proroga, ai sensi dell'art. 26, comma, 6 del succitato decreto nelle disposizioni precedenti alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, riconosciuta con decreto ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2018 con il quale si estendeva la validità del provvedimento di compatibilità ambientale al 24 agosto 2020;

CONSIDERATO che, congiuntamente all'istanza, la società proponente allegava una relazione tecnica contenente l'aggiornamento delle condizioni ambientali e del patrimonio culturale di riferimento, rispetto a quanto già valutato nel procedimento di valutazione di impatto ambientale e nel procedimento di valutazione della successiva proroga;

PRESO ATTO che dalla succitata relazione si evinceva che la motivazione della richiesta di proroga era connessa ad un ritardo nella consegna della fornitura del nuovo modello di turbine eoliche, in aggiunta agli allungamenti dei tempi conseguenti alla particolare situazione di emergenza sanitaria italiana e internazionale in corso;

PRESO ATTO dell'esito delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni impartite nel Decreto DVA-DEC-2012-391 del 24 luglio 2012 per la realizzazione del progetto;

PRESO ATTO che, in data 19 maggio 2020, è stata presentata, per il medesimo progetto, una istanza per una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto una modifica del modello degli aerogeneratori e che tale valutazione si è conclusa con nota prot. 50920/MATTM del 2 luglio 2020 con la quale si comunicava che non sussistono potenziali impatti ambientali significativi e negativi connessi alla scelta del nuovo modello di turbine eoliche e che pertanto le modifiche al progetto non dovevano essere sottoposte a successive procedure di valutazione ambientale;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 28 del 30 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 101161/MATTM del 3 dicembre 2020;

PRESO ATTO che, con il succitato parere, è stato valutato, sulla base della documentazione presentata che le considerazioni già effettuate in merito al progetto nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale conclusasi con il decreto DVA-DEC-2012-391 del 24 luglio 2012 possono ritenersi confermate;

PRESO ATTO dei chiarimenti sul parere n. 28 del 30 novembre 2020 forniti dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota acquisita al prot. 32162/MATTM del 29 marzo 2021 in riscontro alla nota della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo di questo dicastero prot. 30594/MATTM del 24 marzo 2021;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 4305 del 9 febbraio 2021, al prot. 15883/MATTM del 16 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ritenuto di poter confermare le valutazioni già effettuate in merito al progetto in questione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusasi con il decreto DVA-DEC-2012-391 del 24 luglio 2012 e che, pertanto, ha espresso, parere favorevole all'ulteriore proroga di tre anni del termine dell'efficacia del succitato decreto, già prorogato di tre anni con Decreto n. 7 del 17 gennaio 2018, subordinandolo però al rispetto delle condizioni ambientali precedentemente impartite, come integrate da quanto prescritto con i pareri di ottemperanza della Direzione Generale competente e con quanto emerso dai saggi archeologici preventivi eseguiti dalla società proponente e riportate nel medesimo parere prot. 4305 del 9 febbraio 2021;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere n. 28 del 30 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 13 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 4305 del 9 febbraio 2021, costituito da n. 9 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato d.m. n. 391 del 24 luglio 2012;

DECRETA

Articolo 1

(Proroga dei termini)

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità del decreto di compatibilità ambientale n. 391 del 24 luglio 2012, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 7 del 17 gennaio 2018, relativi al progetto di realizzazione di un "impianto eolico off-shore da realizzarsi nella rada esterna del porto di Taranto", presentato dalla società Beleolico S.r.l., sono prorogati al 24 agosto 2023. Restano valide tutte le prescrizioni e le condizioni ambientali precedentemente impartite dal Ministero della cultura e dagli altri enti.
2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Articolo 2

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Beleolico s.r.l., al Ministero della Cultura, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, alla Capitaneria di Porto di Taranto e all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui all'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

**IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA
Dario Franceschini